



Regione Calabria

Commissario ad acta
per l'attuazione del Piano di Rientro
(delibera Consiglio dei Ministri 30.07.2010
delibera Consiglio dei Ministri 04.08.2010)

Catanzaro lì 03 FEB. 2011

Prot. n. 13/SC

Commissari
Aziende Sanitarie Provinciali
LORO SEDI


Oggetto: Modalità di gestione delle esenzioni per reddito. Decreto del Commissario ad acta del 25 ottobre 2010, n. 19.

A seguito delle richieste delle Organizzazioni Sindacali e per evitare disagi ai cittadini relativamente al rilascio dell'autocertificazione di esenzione ticket per reddito è stato sottoscritto, in data 28 gennaio 2011, un protocollo d'intesa tra il Presidente della Giunta Regionale e le Confederazioni Sindacali, che si allega in copia. Il predetto accordo indica, in linea generale, gli impegni assunti dalle Parti. Codeste Aziende provvederanno, nel rispetto di quanto contenuto nel protocollo regionale, a stipulare apposite convenzioni con le strutture sindacali territoriali esplicitando ulteriormente le modalità operative e la tempistica e tenendo conto dei seguenti punti, per come richiesto, ad integrazione, dalle stesse organizzazioni sindacali:

- puntualizzare l'assenza di responsabilità delle OO.SS. circa i dati forniti dai richiedenti l'esenzione. Il modulo di autocertificazione appositamente compilato dovrà essere validato da personale dell'Azienda Sanitaria Provinciale, per come previsto dalla normativa;
- informare i soggetti richiedenti circa i documenti da esibire per la compilazione del modulo di autocertificazione (carta d'identità, tessera sanitaria, modelli reddituali);
- intensificare gli orari di apertura degli sportelli ticket;
- predisporre locandine, da affiggere nei luoghi di maggiore afflusso di pubblico (spotelli sanitari, ambulatori medici, farmacie), informative sui criteri per l'accesso all'esenzione ticket, con indicazione delle OO.SS. abilitate alla compilazione del modulo di esenzione;
- individuare per ogni ufficio un referente delle relazioni tra ASP e OO.SS.;
- fornire alle OO.SS. l'apposita modulistica;
- chiarire che le procedure di validazione devono essere svolte dagli uffici aziendali.

Al fine inoltre di chiarire alcuni aspetti e di uniformare su tutto il territorio regionale l'applicazione del nuovo regolamento sulla compartecipazione alla spesa sanitaria e' stata predisposta circolare, che si allega, riportante indicazioni esplicative sulla nuova modalità di gestione delle esenzioni per reddito.

Dott. Giuseppe Scopelliti



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
Dipartimento Tutela della Salute e Politiche sanitarie
Settore " Area Staff"

Referente di quanto comunicato : Dott.ssa Rosalba Barone

Indicazioni esplicative riguardanti la nuova modalità di gestione delle esenzioni per reddito previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2009.

In esecuzione al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 11 dicembre 2009, con decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria del 25 ottobre 2010, n. 19, è stato modificato il regolamento di compartecipazione alla spesa sanitaria- ticket, per motivi di reddito, con adeguamento alla normativa nazionale (legge 537/1993).

Al fine di chiarire alcuni dubbi interpretativi della normativa si precisa quanto segue:
I soggetti che hanno diritto all'esenzione per reddito devono appartenere alle seguenti categorie:

- Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e s.m.i.) (COD. E01); non hanno pertanto diritto all'esenzione i soggetti di età compresa tra 6 e 65 anni, anche se facenti parte dello stesso nucleo familiare.
- Disoccupati- e loro familiari a carico- con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art 8, comma 16 della L. 537/1993 e s.m.i.) (COD. E02);
- Titolari di assegno (ex pensione) sociale – e loro familiari a carico- (art. 8, comma 16, della L. 537/1993 e s.m.i. (COD. E03);
- Titolari di pensioni al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a carico- con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art 8, comma 16 della L. 537/1993 e s.m.i.) (COD.E04); non rientrano in tale categoria i titolari di pensione di invalidità civile, guerra, servizio, in quanto le esenzioni per invalidità e patologie restano normate dal regolamento allegato alla delibera di Giunta Regionale del 5 maggio 2009, n. 247 ed

emanato con DPGR n. 11 del 4 agosto 2009, per come previsto nel Decreto del Commissario ad Acta del 25 ottobre 2010, n. 19 e secondo le specifiche indicate nella circolare del 14 maggio 2009, n. 10750.

Per reddito complessivo ai fini dell'esenzione, è da intendersi il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all'anno precedente, come somma di tutti i redditi al lordo degli oneri deducibili dei singoli membri del nucleo familiare, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia. Il reddito è rilevabile dai seguenti modelli:

Mod. CUD parte B, punto 1;

Mod. 730 rigo 6;

Mod. UNICO, persone fisiche rigo RN1.

L'art. 8 comma 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, prevede che il reddito e la composizione del nucleo familiare risulti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente a quello di riferimento.

Allo stato attuale pertanto il riferimento è all'anno 2010, reddito non ancora dichiarato, ma solo presunto. Al fine di evitare disagi ai cittadini che non hanno ancora dichiarato il reddito per l'anno 2010, si fa riferimento per questi primi mesi dell'anno al reddito dichiarato per l'anno 2009, con l'impegno per gli stessi di comunicare alle Aziende di appartenenza l'eventuale variazione della propria posizione non appena in possesso dei dati dichiarati per l'anno 2010.

E' chiaro comunque che le verifiche sul diritto all'esenzione per le prestazioni erogate nell'anno 2011, faranno riferimento al reddito percepito e dichiarato nell'anno precedente (2010).

La validità dell'autocertificazione è annuale, legata alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Per i bambini di età inferiore ai 6 anni il certificato ha validità fino al compimento dei 6 anni di età e per gli assistiti di età superiore ai 65 anni il certificato ha validità illimitata e comunque in entrambi i casi fino ad eventuale comunicazione di cambiamento della condizione reddituale da parte dell'assistito o di chi ne ha diritto.

Come **familiari a carico** sono considerati quelli non fiscalmente indipendenti, per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali perché il loro reddito è inferiore a € 2.840,51, ovvero:

- Coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- Figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a € 2.840,51 senza limiti d'età anche se non conviventi o residenti all'estero;
- E, se conviventi con il contribuente:
 - a) Il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
 - b) I discendenti dei figli;
 - c) I genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
 - d) I genitori adottivi;
 - e) I generi e le nuore;
 - f) I suoceri;
 - g) I fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

Appare chiaro che la composizione del nucleo familiare fiscale di cui tener conto è quella riferita all'anno di imposta utilizzata per il reddito complessivo.

N.B. I soggetti, pur conviventi, che dispongono di redditi propri, costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi.

La definizione di "**stato di disoccupazione**" è espressa nel decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e include la condizione di soggetto già occupato ed attualmente privo di impiego, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa

secondo le modalità definite con i "servizi competenti" (Centri per l'impiego). Mantengono lo stato di disoccupazione inoltre i soggetti iscritti presso il Centro per l'impiego:

- 1) Che pur svolgendo un'attività lavorativa non superino il reddito lordo riferito all'anno precedente di € 8.000,00 lordo per lavoro dipendente o a progetto e assimilati (co.co.co, etc.) e di € 4.800,00 lordi per lavoro autonomo o occasionale (collaborazioni occasionali, etc.). E' però necessario presentarsi al Centro per l'impiego per rilasciare le dichiarazioni previste, altrimenti si perde lo stato di disoccupazione;
- 2) Impiegati in lavori socialmente utili ai sensi della legislazione nazionale e regionale ovvero in attività formative previste nell'ambito dei relativi progetti (borse lavoro, tirocini inserimento, orientamento, formativi): anche in tal caso i soggetti devono comunque presentarsi presso i Centri per l'impiego per le necessarie dichiarazioni;
- 3) Che percepiscono l'indennità di mobilità in quanto iscritti nelle relative liste.

Resta comunque fermo che, ai fini dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, oltre allo stato di disoccupato è necessaria la condizione di reddito, cioè il soggetto deve appartenere ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente non superiore ad € 8.263,31 aumentato ad € 11.362,05 in presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di € 516,46 per ogni figlio a carico.

Non possono fruire dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria i soggetti collocati in Cassa Integrazione e gli inoccupati.

Il Decreto 11 dicembre 2009 del Ministero dell'Economia e Finanze prevede che ai medici prescrittori vengano forniti le informazioni relative ai pazienti che rientrano in una delle tipologie di esenzione sopradescritte attraverso il sistema tessera sanitaria alimentato dai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e successivamente anche dal Sistema Informativo lavoro. Nelle more della messa a regime del sistema, i cittadini che, pur rientrando in una delle condizioni che danno diritto all'esenzione per reddito, non sono presenti negli elenchi dovranno produrre autocertificazione presso le Aziende Sanitarie Provinciali di appartenenza. L'autocertificazione può essere resa dai seguenti soggetti ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 445/2000:

- interessato;
- genitore esercente la potestà, se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori;
- tutore se l'interessato è soggetto a tutela;
- interessato con l'assistenza del curatore, se l'interessato è soggetto a curatela;
- coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza, da altro parente in linea retta o collaterale fino al 3° grado, per impedimento temporaneo per motivi di salute (la dichiarazione deve contenere espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento).

Al fine di agevolare le operazioni di rilascio delle autocertificazioni, considerando anche che la maggior parte dei richiedenti sono persone anziane, spesso non autosufficienti, è possibile delegare un soggetto terzo alla consegna, ai competenti uffici delle ASP, del modulo di autocertificazione, debitamente firmato dall'interessato o da chi ne ha diritto ai sensi della su richiamata normativa, e al successivo ritiro. A tal uopo è stato sottoscritto accordo con le Organizzazioni Sindacali che forniranno, attraverso le proprie strutture, il supporto necessario ai cittadini che ne faranno richiesta.

Il medico prescrittore in possesso dell'informazione (o su sistema o su presentazione dell'autocertificazione) indica sulla ricetta il corretto codice esenzione(E01,E02,E03,E04) nel medesimo campo utilizzato per tutte le altre tipologie di esenzione.

Sulle autocertificazioni rese dai cittadini saranno effettuati i controlli. Ove quest'ultimi evidenzino l'insussistenza del diritto all'esenzione per reddito, l'ASP comunica all'assistito l'elenco delle prestazioni fruite indebitamente in regime di esenzione per reddito e il corrispondente ammontare della quota di partecipazione alla spesa a carico del cittadino da versare al Servizio Sanitario nazionale, entro un termine compreso tra i 30 e i 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione entro il quale provvedere al pagamento. Decorso tale termine si procederà secondo quanto previsto dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il Dirigente del Settore
Dott.ssa ^{Rosalba} Rosalba Barone

Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Gianluigi Scaffidi



REGIONE CALABRIA

Ufficio del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro del deficit sanitario

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Il Presidente della Giunta Regionale, Dr Giuseppe Scopelliti, in qualità di Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro;

E

Le Confederazioni Sindacali di CGIL, CISL, UIL e UGL, nelle persone dei responsabili regionali

L'anno 2011, il giorno 28 del mese di gennaio, presso la sede della Presidenza della Giunta Regionale, in Catanzaro, Via Sensales, 20 si sottoscrive il presente Protocollo d'Intesa, finalizzato a definire la collaborazione tra le Aziende Sanitarie Provinciali e le su citate Organizzazioni Sindacali per l'attuazione delle procedure operative di certificazione delle esenzioni da reddito.

PREMESSO

CHE, in attuazione al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze, 11 settembre 2009, con Decreto del Commissario ad Acta del 25 ottobre 2010, n. 19, è stato modificato il Regolamento di compartecipazione alla spesa sanitaria- ticket, per le esenzioni da reddito, adeguandolo alla Legge 537/1993;

CHE, pertanto, le categorie di soggetti aventi diritto all'esenzione da reddito sono codificate per come di seguito riportato:

- E01 - Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e s.m.i.);
- E02 - Disoccupati- e loro familiari a carico- con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art 8, comma 16 della L. 537/1993 e s.m.i.);
- E03 - Titolari di assegno (ex pensione) sociale – e loro familiari a carico- (art. 8, comma 16, della L.537/1993 e s.m.i);
- E04 - Titolari di pensioni al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a carico- con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art 8, comma 16 della L. 537/1993 e s.m.i.);

ATTESO

CHE i cittadini, che si trovino nelle condizioni previste in una delle su elencate categorie, ma non presenti negli elenchi forniti dal sistema tessera sanitaria, devono produrre, presso le Aziende Sanitarie di appartenenza, autocertificazione di versare in una delle condizioni previste dalla art. 8, comma 16, della L.537/1993 e s.m.i;

CONSIDERATO

CHE al fine di agevolare i soggetti interessati al rilascio dei certificati, spesso persone anziane, talvolta non autosufficienti, ed in considerazione della straordinarietà della situazione venutasi a creare si stipula il presente protocollo:

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Le Strutture Sindacali Territoriali abilitate, al fine di alleviare il disagio dei Cittadini, si impegnano:

- a fornire, a titolo gratuito, assistenza per la compilazione dei moduli di autocertificazione ai cittadini che ne faranno richiesta;
- a ricevere eventualmente le autocertificazioni già compilate e firmate dagli aventi titolo secondo lo schema rilasciato dagli uffici competenti delle Aziende Sanitarie Provinciali e corredate da valido documento di identità dell'interessato, dalla Tessera Sanitaria (e da delega firmata);
- a trasmettere le autocertificazioni acquisite complete della documentazione su elencata ai competenti uffici delle Aziende Sanitarie Provinciali;
- a riconsegnare ai richiedenti, dopo l'inserimento dei dati da parte delle Aziende Sanitarie Provinciali nel sistema e l'opportuna vidimazione, copia dell'autocertificazione;
- a osservare le norme di legge in materia di privacy.

Le Aziende Sanitarie Provinciali si impegnano attraverso i competenti uffici:

- a collaborare con i Sindacati, assicurando consulenza e informazione per lo svolgimento delle attività relative all'autocertificazione;
- ad inserire nel sistema Tessera Sanitaria i dati dell'autocertificazione, previo controllo della completa compilazione e della documentazione allegata;
- rilasciare copia della Tessera sanitaria vidimata ai responsabili sindacali, entro quattro giorni lavorativi dalla consegna.

Eventuali adeguamenti sulle modalità operative e sulla tempistica che si dovessero rendere necessari in fase attuativa del presente accordo, dovranno essere preventivamente concordati dalle Organizzazioni Sindacali (CGIL, CISL, UIL e UGL) con i competenti uffici delle Aziende Sanitarie Provinciali.

Letto, confermato e sottoscritto

C.G.I.L.

C.I.S.L.

U.I.L.

U.G.L.

Il Presidente della Regione Calabria
In qualità di Commissario ad acta
Dott. Giuseppe Scopelliti

